

Allegato "B" all'atto in data 2-5-2023 n. 8318/4359 rep.

Statuto della società per azioni

"Talea Group S.p.A."

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione: "Talea Group S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Viareggio (LU). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso, anche attraverso l'e-commerce, e comunque nei modi di legge, di parafarmaceutici, farmaci da banco e prodotti da banco, prodotti ortopedici di qualsiasi tipo, integratori alimentari e prodotti per l'igiene e la cura della persona;
- l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso, anche attraverso l'e-commerce e comunque nei modi di legge, di parafarmaceutici, farmaci da banco e prodotti da banco, alimenti e integratori alimentari per la cura e l'igiene degli animali;
- l'attività di cura e benessere della persona, trattamenti estetici e complementari;
- l'attività di commercio al minuto e/o all'ingrosso, anche attraverso l'e-commerce, di beni e servizi nelle categorie merceologiche di largo consumo consentite dalla legge, alimentari e non, quali beni e servizi per il benessere della persona in ambito domestico, profumazione per ambiente, sedute ergonomiche, prodotti igienizzanti, aromaterapia, tappeti e tessuti ecologici nonché oggettistica in genere e altri beni connessi, accessori, complementari ai predetti, con prestazione altresì dei servizi di movimentazione merce, assemblaggio e imballaggio, trasporto e consegna;
- l'attività di intermediazione con o senza rappresentanza, con o senza deposito, dei medesimi prodotti e collegati di cui sopra, esclusa l'attività di mediazione di cui all'articolo 1754 e seguenti del codice civile;
- l'attività di "centro media" per la gestione di *budget* di *advertising* supportati da azioni e attività di comunicazione e *marketing* nonché consulenza e formazione in materia di comunicazione aziendale, *marketing*, indagini di mercato, pubblicità ed informatica a favore di aziende private e pubbliche e di privati, nonché la realizzazione operativa delle attività di comunicazione e promozione aziendale, con particolare riferimento alla comunicazione multimediale.

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie, contrazione di prestiti e mutui (esclusi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; il tutto nel più stretto rispetto della normativa vigente in materia, e comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto statutario come sopra delineato.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale, azioni e strumenti finanziari

Il capitale sociale è di Euro 3.423.135,00, rappresentato da numero 6.846.270 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Le azioni sono nominative, indivisibili, sono emesse in regime di dematerializzazione e sono immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto inter vivos o mortis causa.

Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis cod. civ., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., fino ad un ammontare dalla stessa determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

La società può emettere azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Nei limiti stabiliti dalla legge, e in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 cod. civ., l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del cod. civ..

Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo,

anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9 - Offerta pubblica di acquisto

Fino al momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento Euronext Growth Milan**") come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater- e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comportano la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sempre fino al momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono altresì applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF, fermo restando che quanto previsto ai precedenti paragrafi relativamente al Panel non trova applicazioni con riguardo alle disposizioni di cui ai predetti artt. 108 e 111 TUF.

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o di vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Euronext Growth Milan è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. È altresì riconosciuto il diritto

di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Ferme restando le maggioranze di legge, gli azionisti che non concorrano all'assunzione di una deliberazione di fusione o di scissione che comporti l'assegnazione ai soci di azioni non quotate su un mercato regolamentato o non ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 2437-ter cod. civ., fermo restando che in ogni caso tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Articolo 12 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan

Qualora venga richiesta a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione degli strumenti finanziari emessi dalla Società e negoziati sull'Euronext Growth Milan, la Società deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società negoziati sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su "Il Sole24 Ore" o "Milano Finanza".

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 cod. civ. entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi

predisposta.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14 - Competenze assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take aver" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto previsto all'art. 12.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan per ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma cod. civ.

Articolo 15 - Intervento e voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16 - Presidente e segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio e, ove lo ritenga,

nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Articolo 17 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ..

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 18 - Verbalizzazione e regolamento assembleare

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge o quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno - il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19 - Numero, durata e compenso degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette) membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di Consiglio fino a 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 cod. civ., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 20 - Nomina degli amministratori

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

Risultano eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo della stessa lista, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà conto tuttavia delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex art.147- quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 21 - Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, anche estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 22 - Deliberazioni del consiglio

Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti

convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa dal Presidente. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 23 - Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 24 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25 - Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale dura in carica per 3 (tre) esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e i suoi membri sono comunque rieleggibili. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Nomina dei sindaci

I sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

I candidati inseriti nelle liste devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previsti dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, c. 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 TUF, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione aventi i requisiti di legge e iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28 - Esercizi sociali e redazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione durante il corso dell'esercizio, in presenza delle condizioni di legge, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a favore dei soci.

SCIOGLIMENTO

Articolo 30 - Nomina dei liquidatori

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e, in tali casi, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 31 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato Marco Ferrari